

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5799 Anno 2021

Presidente: MENICHETTI CARLA

Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

Data Udiienza: 26/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

ALDEROTTI Fabio, nato a Empoli il 26/03/1960,

avverso la sentenza n. 3769 del giorno 13/07/2018, della Corte di Appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le richieste del difensore dell'imputato, avv. Gaetano Viciconte, del Foro di Firenze, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni dei difensori delle parti civili.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1072/2016 del 09/11/2016 il Tribunale di Siena, dichiarava Alderotti Fabio, Colella Gaetano e Ciarla Eduardo colpevoli del reato di cui agli artt. 81, 110, 434, 449, 590 c.p. e li condannava alle pene di giustizia, oltre al risarcimento del danno e alla refusione delle spese in favore delle parti civili costituite.

Gli imputati erano stati tratti a giudizio perché, nell'eseguire i lavori di ristrutturazione della piscina comunale, nelle rispettive qualità di: - coordinatore della direzione lavori su incarico della "associazione temporanea di professionisti", nonché quale direttore dei lavori per le finiture e opere edili l'ALDEROTTI; - titolare della omonima ditta individuale ed esecutore dei lavori il CIARLA; - legale rappresentante della "COGESTRA" il COLELLA; in concorso tra loro, anche con condotte autonome ma concorrenti nei determinismo dell'evento, per colpa consistita in imperizia, imprudenza e negligenza e in particolare perché minavano la capacità portante del controsoffitto, realizzando con un coefficiente di resistenza di sicurezza rispetto alle rottura inferiore a due (come previsto dal D. Min. LL. PP. del 09,01.1996) in quanto:

- non rispettavano le indicazioni della ditta "Celenit" nella messa in opera dei pendini;
- utilizzavano tasselli, nel muro di testata lato piscina piccola e nelle travi precomprese, non indicati allo scopo;
- adottavano un sistema di vincolo dei pendini con il tassello infisso in corrispondenza della parete assolutamente critico;
- montavano le viti di collegamento tra pendini e tubi di acciaio in modo tale da provocarne il tranciamento;
- omettevano di prevedere l'installazione di una barriera al vapore; circostanze tutte in corrispondenza delle quali si provocava il cedimento della controsoffittatura della piscina con il conseguente crollo di parti della stessa; cagionando lesioni personali colpose a n. 23 vittime.

1.1. Con la sentenza n. 3769 del giorno 13/07/2018, la Corte di Appello di Firenze, adita dagli imputati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 590 c.p. loro contestato perché estinto per prescrizione; rideterminava la pena per il solo reato di cui agli artt. 434 e 449 c.p. in anni uno e mesi sei di reclusione per Alderotti e Colella e in anni uno e mesi due di reclusione per Ciarla, confermando nel resto.



2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione Alderotti Fabio, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge in relazione all'art. 43 c.p. per violazione del principio di affidamento sulla condotta altrui.

Deduce che il controsoffitto è un elemento non strutturale così come definito dell'art. 3.1.3. delle "Norme tecniche per le costruzioni", D.M. 14 gennaio 2008, pertanto non era oggetto di preventiva progettazione ovvero di calcolo strutturale; la messa a dimora di opere di tal tipo doveva realizzarsi direttamente in cantiere dalla ditta esecutrice dell'appalto, secondo le indicazioni di montaggio descritte dalla ditta fornitrice dei moduli compositivi.

Sostiene che i giudici del merito, nonostante che la Cogestra avesse rilasciato una Dichiarazione di corretta posa in opera del controsoffitto, hanno erroneamente ritenuto responsabile l'Arch. Alderotti, a titolo di colpa, del crollo del controsoffitto e, pertanto, del reato a lui contestato. In particolare, la corte territoriale ha affermato che l'alta vigilanza cui sarebbe tenuto il direttore dei lavori si sarebbe dovuta estrinsecare in un controllo puntuale della esecuzione del controsoffitto. In tal modo, i Giudici di appello non han fatto corretta applicazione dei principi regolanti l'istituto della colpa e del connesso "principio di affidamento" sulla condotta altrui, alla luce dell'attività e del ruolo ricoperto nell'ambito di un contratto di appalto di opera pubblica dal direttore dei lavori e, in particolare, dei principi caratterizzanti la c.d. alta vigilanza sulla esecuzione dell'appalto a lui richiesta.

Afferma che la vigente normativa in materia, attribuisce al direttore dei lavori un generico compito di direzione e controllo dell'esecuzione dei lavori; egli acquisisce informazioni in ordine alla modalità di esecuzione dei lavori attraverso quanto indicatogli dagli organi tecnici dell'impresa appaltatrice nel corso delle visite effettuate in cantiere. In tal modo, viene posta in essere la c.d. alta vigilanza pretesa dal direttore dei lavori che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non impone al medesimo un controllo minuzioso sulla attività esecutiva dell'opera posta in essere dalla ditta appaltatrice.

Assume che, in tema di responsabilità colposa, vale il "principio di affidamento", che è coerente applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, in forza del quale ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, e nell'ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde dell'eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi. Peraltro, il principio di affidamento non è di automatica applicazione quando esistano altri partecipi della medesima attività



o che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto: in questi casi si pone il problema dell'influenza della condotta colposa del terzo su quella dell'agente, che va risolto secondo la regola per cui l'agente ha l'obbligo di attivarsi se ha la percezione (o dovrebbe averla) della violazione delle regole da parte degli altri partecipi nella medesima attività. Nella specie, l'Arch. Alderotti non può ritenersi responsabile del reato a lui ascritto, avendo correttamente svolto l'ufficio di direttore dei lavori, nel rispetto del dovere di alta vigilanza a lui imposto posto che, dall'istruttoria dibattimentale è emerso come l'imputato avesse ispezionato più volte alcune porzioni del controsoffitto non rilevando, nelle zone visionate, elementi di criticità in termini di stabilità dell'opera realizzata e l'impresa esecutrice dell'appalto gli aveva comunicato che la posa in opera del controsoffitto era avvenuta a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni dell'installatore.

2.1. Con memoria datata 20/01/2021, la difesa dell'imputato ha corroborato i motivi del ricorso concludendo per l'accoglimento.

2.2. Con atti pervenuti nei termini, i difensori delle parti civili Dainelli Gianni n.q., Mannucci Stefania, Pierini Mauro, Romagnoli Elisa, Piazzini Anna Maria, Bovani Achille, Vannini Gianni, Masoni Manuela, Turi Lorenzo, "AQUATEMPRA" S.C.R.L., Comune di Poggibonsi, Gennari Feliskenian Camilla, hanno depositato conclusioni scritte e note spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

4. Innanzitutto, va evidenziato che, nel caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

4.1. Occorre, inoltre, rimarcare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.

4.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.

5. Ciò posto in replica alla censura, mette conto osservare che il progettista-direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le



proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "*diligentia quam in concreto*"; rientrano, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

5.1. Ne consegue che non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; in particolare l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (v. Sez. 2 Civ., 03/05/2016, n. 8700; Sez. 2 Civ., 24/04/2008, n. 10728; Sez. 2 Civ., 27/02/2006, n. 4366; Sez. 2 Civ., 20/07/2005, n. 15255).

In altri termini, è configurabile -nella specie- la responsabilità del progettista-direttore dei lavori in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate (v. anche Sez. 3, n. 34602 del 17/06/2010 Ud. -dep. 24/09/2010- Rv. 248328). In vero, il progettista-direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo del controsoffitto dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico (cfr. Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008 Ud. -dep. 08/05/2008- Rv. 240157).

6. Sul punto, i giudici del merito hanno reso ampia e corretta motivazione, segnalando che, all'esito della perizia svolta in incidente probatorio, è risultato che le cause del crollo del controsoffitto dovevano essere individuate sia nel non corretto ancoraggio alla muratura dei pendini (cavetti) di acciaio che sostenevano i pannelli di lana di abete (erano stati usati tasselli in plastica e viti ad occhiello non idonei a sostenere il peso dei pannelli), che nella non corretta inclinazione di alcuni pendini, non verticali ma inclinati, che aveva determinato una doppia tensione nei punti di ancoraggio e l'imputato Alderotti, direttore dei

lavori (ed anche progettista degli stessi), non aveva adeguatamente controllato e vigilato il montaggio del controsoffitto.

6.1. Evidenzia la Corte territoriale che *«Nel corso dei lavori insorse un contrasto tra il direttore Alderotti e l'impresa Cogestra, relativamente alla scelta dei pannelli da montare: quest'ultima aveva proposto pannelli tipo Eraclit, ma poi, declinando ogni eventuale responsabilità, dichiarò di cedere alle insistenze del direttore dei lavori, che voleva assolutamente pannelli Celenit»* e *«Per quanto riguarda, in particolare, il controsoffitto della piscina, il progetto esecutivo redatto dal progettista arch. Alderotti prevedeva che esso venisse realizzato con pannelli in legno di lana di abete tipo Celenit AB, fonoassorbente e resistente all'umidità, ancorato alle travi con profili metallici di idonee dimensioni, "da definire in fase esecutiva". Nel capitolato speciale di appalto (CSA) sottoscritto dal progettista Alderotti vengono menzionati tre tipi di controsoffitto con caratteristiche evidentemente diverse da quelle proprie del tipo effettivamente poi impiegato (a cameracanna, tipo Perret, tipo Stauss), mentre non vi è menzione dei pannelli in lana di abete tipo Celenit. I periti hanno anche riscontrato, nella loro relazione (pag. 4), la mancanza di una certificazione energetica da allegare al progetto, dato che il controsoffitto doveva anche avere funzione di isolamento termico»*. Rimarcano i giudicanti d'appello che i periti hanno anche *«riscontrato che la posa in opera del controsoffitto è stata errata e difforme dalle sia pur lacunose istruzioni fornite dalla fornitrice Celenit»*. Gli stessi periti hanno poi verificato il non corretto ancoraggio dei pendini alla parete di testata della piscina (lato vasca bambini): infatti i pendini non erano appesi verticalmente ad una trave ad Y, ma lateralmente ad una trave in cemento armato, con forte inclinazione. Anche i pendini ancorati sui lati corti delle travi ad Y erano inclinati e non verticali. L'inclinazione dei pendini ha determinato un sensibile aumento dello sforzo rispetto alla posa in verticale (che era raccomandata anche dal costruttore), con conseguente apertura degli occhielli e sfilamento dei pendini. Inoltre, i pendini erano ancorati al cemento armato con tasselli in plastica di vario tipo, ritenuti del tutto inadeguati.

Ne derivano i giudici di merito che *«la struttura portante del controsoffitto "era del tutto inadeguata, quindi il crollo è avvenuto per una struttura non realizzata a regola d'arte" (pag. 135 verbale trascrizione ud. 01.06.2015). Non risulta nemmeno che l'impresa Cogestra abbia sottoposto alla direzione lavori un compiuto schema di montaggio (cfr. ancora verbale a pag. 130, pag. 141)»* e, correttamente, rilevano che *«la copertura della piscina con un controsoffitto non costituisce un elemento strutturale in senso stretto, ma nemmeno un elemento puramente ornamentale, in quanto ha anche precise funzioni di isolamento termico, acustico, etc.; inoltre, trattandosi della copertura*



di un impianto pubblico frequentato da numerose persone, certamente deve avere caratteristiche di stabilità e sicurezza particolarmente rigorose».

Dagli atti emerge, in vero, che si trattava di una ristrutturazione e non di una nuova costruzione, quindi il progettista avrebbe dovuto dedicare particolare cura al raccordo tra ciò che era nuovo (il controsoffitto) e ciò che era preesistente (le travi) e appare certo che -come sopra detto- l'architetto Alderotti insistette e discusse con la Cogestra perché fossero posati proprio dei pannelli Celenit, relativamente pesanti (in udienza i periti hanno evidenziato che altre tipologie di pannelli sono molto più leggere); inoltre, tali pannelli non erano indicati nel CSA. Infatti, la corte del merito valorizza che *«Di fronte ad una scelta così particolare, tutta ascrivibile al progettista e direttore dei lavori, sarebbe stata necessaria, semai, una maggiore cura del professionista nella vigilanza sulla corretta posa in opera dei pannelli da lui voluti e richiesti. Alderotti, invece, non risulta essersi dato particolare pena né della mancanza di chiare indicazioni di montaggio da parte della ditta costruttrice a corredo della fornitura, né -ciò che appare grave- della mancata, predisposizione di uno schema di posa da parte della Cogestra. Il tutto -si ribadisce- in una situazione poco chiara, che doveva di per se stessa indurre ad una maggiore vigilanza: il montaggio infatti avvenne quando la ditta esecutrice, di fatto, era rimasta priva del direttore di cantiere».* Il ricorrente, in definitiva, *«esercitò la sua funzione di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere senza nemmeno porre problemi che apparivano di evidente apprezzamento, come ad esempio la mancanza di una trave ad Y a cui ancorare la prima fila di pendini e l'inclinazione non in verticale di tali pendini e di molti altri delle file successive. Ciò appare del tutto sconcertante, anche alla luce della elaborazione giurisprudenziale sulla responsabilità del direttore dei lavori, al quale è demandata una funzione di vigilanza che, anche se è definibile come alta, non può certo dirsi solo meramente formale».*

6.2. Come si vede, nella sentenza impugnata si fa buon governo dei principi riportati ai punti 5. e 5.1. che precedono e appare, certamente, violato -per negligenza, imprudenza e imperizia- l'onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, esigibile dall'imputato *quam in concreto*.

7. Quanto all'invocato principio di affidamento in ordine all'altrui corretto agire, va osservato che detto principio non ha, per l'astrattezza delle aspettative su cui lo stesso si fonda, valore assoluto, ma incontra il limite logico, che si innesta su chi riveste una posizione di garanzia, funzionale a prevenire il verificarsi del danno per il quale -in caso di interazione tra più soggetti- chi assume tale ruolo sarà sollevato da responsabilità, solo ove la sua condotta sia esente da colpa. E ciò, nel caso che occupa, non è. In realtà non sussiste un

principio di affidamento "legittimo", da parte del progettista-direttore dei lavori, relativamente al corretto operato delle altre imprese, in quanto l'importanza del bene giuridico tutelato dalla norma impone la concreta verifica circa la corretta esecuzione dei lavori.

7.1. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa stessa Sezione, non è -infatti- invocabile il principio di affidamento nel comportamento altrui, con conseguente esclusione di responsabilità, da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali o avere omesso determinate condotte (v. anche Sez. 4, n. 35827 del 27/06/2013 Ud. -dep. 30/08/2013- Rv. 258124).

8. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso pone solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).

9. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida come segue: euro 3.500,00 complessivi in favore di Dainelli Gianni n.q., Mannucci Stefania, Pierini Mauro e Romagnoli Elisa; euro 3.000,00 complessivi in favore di Piazzini Anna Maria, Bovani Achille e Vannini Gianni; euro 2.000,00 ciascuno in favore di Masoni Manuela, Lorenzo Turi, AQUATEMPRA-società consortile sportiva dilettantistica A.R.L., Comune di Poggibonsi e Gennari Feliskenian Camilla; oltre accessori di legge.

Così deciso il 26/01/2021